

## **MODELLO REDDITI 2017: LA MANCATA CONGRUITA' E LA NON COERENZA AGLI STUDI DI SETTORE**

Come noto il Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto i nuovi indici di affidabilità che, gradualmente, sostituiranno “parametri” “studi di settore” e “regime premiale” (in buona sostanza sarà sostituito il sistema dello studio di settore quale strumento di accertamento e tali informazioni forniranno , su una scala da uno a dieci, il livello di "attendibilità fiscale" del contribuente). Tuttavia, per l'anno d'imposta 2016, che è tutt'ora oggetto della massacrante “campagna dichiarativa” occorre ancora focalizzare l'attenzione sulla “mancata congruità / incoerenza” allo studio di settore (l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20 del 13.07.2017, ha comunicato che per il periodo d’imposta 2016 si applicano agli studi di settore gli indicatori di coerenza approvati con D.M. 24.03.2014 integrati dell’indicatore approvato con il DM del 22/12/2016). Al fine di fornire una pratica e semplice linea da seguire al fine della compilazione del fatidico strumento degli studi di settore si coglie l'occasione per ricordare alcune regole generali e proporre alcune soluzioni che potrebbero risultare utili per i soggetti che presentano una situazione non adeguata alle richieste del software Gerico:

- a) il ruolo di Gerico: il software ha semplicemente un ruolo statistico e funge da supporto alla selezione dei soggetti da controllare; pertanto lo studio di settore da solo costituisce una mera presunzione semplice e non una presunzione “qualificata”;
- b) le conseguenze della mancata congruità: in via generale l'Agenzia delle entrate invita al contraddittorio il contribuente al fine di comprendere le sue ragioni difensive (il contribuente potrebbe anche non partecipare anche se la partecipazione è consigliabile); l’ufficio in seguito può o meno procedere all'emissione di un vero e proprio avviso di accertamento (sorretto da specifiche motivazioni) e , per ultimo, la questione può portare alla fase del reclamo -mediazione / ricorso tributario ;
- c) le motivazioni della mancata congruità: il contribuente deve porre la sua attenzione sulle possibili cause che hanno determinato la mancata congruità (ad esempio crisi di settore, presenza di centri commerciali nelle vicinanze ,malattia del titolare o del dipendente, chiusura dei locali per lavori di ristrutturazione ecc.) con lo scopo di ribaltare sull'amministrazione finanziaria l'applicazione dello strumento accertativo al caso concreto (nel caso di specie il contribuente non deve aver adottato comportamenti che hanno alterato i dati contabili ovvero non deve essere presente una evidente anti- economicità dell'attività lavorativa);
- d) la compilazione delle note di Gerico : la compilazione del campo “Note aggiuntive” è molto importante al fine di poter esporre particolari dell'attività lavorativa che possono giustificare in qualche modo situazioni di non congruità e di non coerenza ovvero di non applicazione dello studio di settore ( le “ note di Gerico “ rappresentano quindi lo strumento che il contribuente deve utilizzare per giustificare il mancato adeguamento , l’incoerenza ad un determinato indice di normalità economica ovvero l'occasione per segnalare alcuni elementi generali che potrebbero risultare utili nel caso di specie).

**Celeste Vivenzi**